

INDICE

I COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1 Costituzione

Art. 2 Scopo

II SOCI

Art. 3 Soci attivi

Art. 4 Soci

Art. 5 Finanziamento

Art. 6 Tassa sociale

Art. 7 Domanda di adesione

Art. 8 Dimissioni ed esclusioni

III ORGANI

Art. 9 Composizione dell'Associazione

Art. 10 **L'Assemblea generale**

Art. 11 Composizione e diritto di voto

Art. 12 Convocazione

Art. 13 Competenze

Art. 14 Quorum

Art. 15 **Il Comitato**

Art. 16 Composizione e nomina

Art. 17 Convocazione

Art. 18 Competenze

Art. 19 Dimissioni e destituzioni

Art. 20 **La Commissione di revisione**

Art. 21 Patrimonio sociale

Art. 22 Dissoluzione dell'Associazione

Art. 23 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPO

- Costituzione** **Art. 1** con il nome di Associazione ticinese dei tecnici comunali (ATTEC), in seguito detta Associazione, é costituita un'Associazione ai sensi dell'art. 60 e ss del Codice Civile Svizzero (CCS).
La sede è quella del segretariato.
- Scopo** **Art. 2** L'ATTEC ha per scopo la valorizzazione della persona e della funzione del tecnico comunale quale elemento di riferimento dal profilo tecnico del Comune. In particolare :
- promuove e sostiene la formazione e il perfezionamento professionale del tecnico comunale e del personale dell'Ufficio tecnico;
 - sostiene iniziative idonee a favorire scambi collegiali;
 - collabora con le autorità, le associazioni e le organizzazioni pubbliche o private operanti in campi di interesse comuni.

TITOLO II SOCI

- Soci attivi** **Art. 3** Sono considerati soci attivi tutte le persone con formazione tecnica che svolgono o che hanno svolto tale funzione nel Comune, nonché tutte le persone che hanno conseguito un diploma cantonale di tecnico comunale.
- Soci** **Art. 4** I soci sono le persone fisiche o giuridiche in particolare i Comuni, che contribuiscono al conseguimento degli scopi dell'Associazione, al suo finanziamento o altra prestazione di sostegno.
Sono soci onorari le persone che l'Assemblea designa tali per proposta del Comitato o dell'Assemblea stessa, per meriti particolari, acquisiti operando all'interno dell'Associazione.
- Finanziamento** **Art. 5** Il finanziamento dell'Associazione avviene mediante:
- a) la quota annuale dei soci attivi e soci
 - b) i contributi dei comuni
 - c) i contributi volontari
 - d) i doni e altre entrate

- Tassa sociale** **Art. 6** a) La tassa per il socio attivo è fissata annualmente dall'Assemblea ritenuto un minimo di Fr. 50.--
- b) La tassa del socio è fissata annualmente dall'Assemblea:
- per i comuni o le persone giuridiche ritenuto un minimo di Fr. 100.--.
 - per le persone fisiche ritenuto un minimo di Fr. 30.--.
- c) Sono esenti dal pagamento della tassa annuale i soci onorari.
- Domanda di adesione** **Art. 7** a) Le domande di adesione vanno inoltrate al Comitato dell'Associazione il quale decide in merito;
- b) Contro una decisione negativa del Comitato é data facoltà di ricorso all'Assemblea.
- Dimissioni ed esclusioni** **Art. 8** a) Cessano di far parte dell'Associazione coloro che presenteranno le dimissioni scritte al Comitato entro tre mesi dalla fine di ogni anno ed avranno soluto i contributi sociali relativi;
- b) Sono dichiarati esclusi i soci che hanno rifiutato, malgrado due sollecitatorie, di assolvere ai loro obblighi verso l'Associazione, come pure coloro che dovessero manifestamente agire contro gli scopi e gli interessi dell'Associazione;
- c) I soci, esclusi al seguito di una decisione del Comitato, hanno la facoltà di appellarsi al giudizio dell'Assemblea che deciderà inappellabilmente;
- d) I soci dimissionari od esclusi dall'Associazione non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale;
- e) L'appartenenza all'Associazione cessa con il mancato versamento dei contributi.

TITOLO III ORGANI

- Composizione dell'Associazione** **Art. 9** Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
 - il Comitato;
 - la commissione di revisione

- L'assemblea generale** **Art. 10** L'Assemblea é l'organo supremo dell'Associazione.

Composizione e diritto di voto	<p>Art. 11 a) L'Assemblea é composta dai soci attivi e soci, ognuno avente diritto di parola;</p> <p>b) I soci attivi e i soci onorari hanno diritto a un solo voto, mentre i soci non hanno diritto di voto;</p> <p>c) Il voto deve essere espresso personalmente e non é ammessa la delega.</p>
Convocazione dell'Assemblea	<p>Art. 12 a) L'Assemblea ordinaria é convocata una volta all'anno. Almeno 15 giorni prima la convocazione personale dovrà essere spedita ai soci attivi e ai soci.</p> <p>b) L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento dal Comitato o da almeno un quarto dei soci attivi, presentando al Comitato una richiesta di convocazione motivata. I termini di convocazione saranno i medesimi di cui al punto precedente.</p>
Competenze	<p>Art. 13 Sono di competenza dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ La revisione totale o parziale dello statuto;▪ La nomina del Comitato;▪ La nomina del Presidente;▪ La nomina della Commissione di revisione;▪ L'approvazione del rapporto annuale del Comitato;▪ L'approvazione della revisione dei conti;▪ L'approvazione degli importi delle tasse sociali;▪ L'approvazione di proposte che non sono di competenza del Comitato;▪ La ratifica di decisioni del Comitato;▪ La decisione di scioglimento dell'Associazione.
Quorum	<p>Art. 14 L'Assemblea non necessita di un quorum e può deliberare validamente a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei soci presenti.</p>
Il Comitato	<p>Art. 15 Il Comitato é l'organo esecutivo dell'Associazione.</p>
Composizione e nomina	<p>Art. 16 a) Il Comitato eletto dall'Assemblea si compone di 5 membri, presidente incluso, il quale nomina al proprio interno le seguenti cariche.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ un vicepresidente;▪ un segretario-cassiere. <p>b) Il Comitato rimane in carica per un periodo di due anni e i suoi membri sono rieleggibili.</p>
Convocazione del Comitato	<p>Art. 17 Il Comitato é convocato a seconda della necessità dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.</p>

- Competenze** **Art. 18** a) Il Comitato é incaricato di rappresentare l'Associazione verso i terzi, dirige gli affari sociali ed assume tutte le funzioni che lo statuto non riserva espressamente ad altro organo sociale.
- b) Il Comitato ha la facoltà di affidare ai propri soci lo studio di determinati problemi ed in particolare può nominare delle commissioni permanenti o ad H.O.C. che dovranno essere formate in maggioranza da soci attivi.
- Dimissioni e destituzioni** **Art. 19** a) I membri di Comitato possono rassegnare in ogni momento le proprie dimissioni motivandole.
- b) L'Assemblea può destituire un membro di Comitato qualora questo si riveli indegno a ricoprire la carica.
- La commissione di revisione** **Art. 20** La commissione di revisione é composta da due membri e da un supplente, la quale esamina i conti d'esercizio ed i bilanci, e presenta una relazione scritta, contenente le sue risultanze all'Assemblea.
- Detta commissione svolge la sua funzione nei modi e nella forma previsti dalla Legge e rimane in carica per due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- Patrimonio sociale** **Art. 21** a) L'Assemblea determina l'uso del patrimonio sociale su proposta del Comitato.
- b) Degli impegni dell'Associazione risponde unicamente la sostanza sociale ed é esclusa la garanzia personale dei membri.
- c) In caso di dissoluzione dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ai soggetti di diritto decisi dall'Assemblea.
- Scioglimento dell'Associazione** **Art. 22** a) La dissoluzione dell'Associazione potrà essere decisa da un'assemblea regolarmente convocata per tale scopo.
- b) La dissoluzione sarà valida se votata dalla maggioranza assoluta dei soci attivi iscritti nell'Associazione.
- Disposizioni transitorie e finali** **Art. 23** a) Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva.
- b) Qualora le presenti disposizioni non regolassero determinate questioni, si rinvia agli art. 52 e ss, rispettivamente art. 60 e ss del Codice Civile svizzero.